# Assicurazione Infortuni



Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP DANNI Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "UISP - Centri Estivi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva Infortuni ad adesione volontaria dedicata ai tesserati UISP e non tesserati a tutela degli accompagnatori/partecipanti ai Centri Estivi organizzati dalla Contraente o dalle associazioni ad essa affiliate.



### Che cosa è assicurato?

INFORTUNI: la copertura opera per gli infortuni che dovessero subire gli accompagnatori/partecipanti ai Centri Estivi organizzati dalla Contraente o da associazioni ad essa affiliate. La garanzia vale per qualsiasi attività svolta all'interno e all'esterno del Centro Estivo purché, se all'esterno, con la presenza di un accompagnatore.

La copertura include le seguenti garanzie: Morte / Invalidità Permanente / Rimborso Spese Mediche da Infortunio / Spese odontotecniche / Indennità da ricovero /Rischio in itinere / Acquisto lenti per danno oculare / Spese funerarie /Spese per il trasporto della salma.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. Massimale/Somma assicurata).

[Per i dettagli su quanto sopra vedasi le condizioni di assicurazione]



# Che cosa non è assicurato?


\* Non sono oggetto di copertura le garanzie non specificamente indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente. Inoltre non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome di immunodeficienza acquisita o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco - depressive. Non sono altresì assicurabili le persone che abbiano un'età superiore ai 75 anni.




### Ci sono limiti di copertura?

Alla copertura assicurativa offerta dal contratto sono applicate Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazioni e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nella copertura alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle

- ! Uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizione non di regolarità pura e nelle relative prove;
- 1 Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio:
- ! Partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- ! Infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortunio;
- § Sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata.



La copertura in generale vale per il mondo intero.



Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

# Quando e come devo pagare?

Le coperture possono essere acquistate dal Contraente utilizzando la piattaforma web del Broker, inviando allo stesso il modulo di richiesta copertura insieme alla conferma di avvenuto pagamento del Premio almeno 48 ore prima dell'apertura del Centro estivo. Il pagamento del Premio può effettuarsi mediante bonifico bancario o carta di credito. Il Premio è comprensivo degli oneri fiscali.

# Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assi urazione he una durata pari a quella per cui si effettua l'acquisto su piattaforma e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato come decorrenze, se il effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e di diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Per il presente contratto non è previsto il tacito rinnovo annuale

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza qualora il Centro estivo per cui è stata attivata la copertura non venga reso operativo; in tal caso è possibile richiedere, nelle 48 ore successive, il rimborso del Premio versato.



Definizioni	4
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 2 – Durata della Convenzione	6
Art. 3 – Clausola Broker	6
Art. 4 - Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari	6
Art. 5 - Rischi esclusi	6
Art. 6 - Persone non assicurabili	7
Art. 7 - Limite di età	7
Art. 8 - Limiti territoriali	7
Art. 9 - Criteri di indennizzabilità	8
Art. 10 - Morte	8
Art. 11 - Invalidità Permanente	8
Art. 12 - Franchigia Assoluta del 5% per il caso di Invalidità Permanente	
Art. 13 - Rimborso Spese Mediche da infortunio	10
Art. 14 - Spese odontotecniche	10
Art. 15 - Indennità da ricovero	10
Art. 16 - Rischio in itinere	11
Art. 17 - Acquis o lenti per danno oculare	11
Art. 18 - Spese funerarie	11
Art. 19 - Spese per il trasporto della salma	11
Art. 20 - Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofici	11
Art. 21 - Precisazioni sulle persone assicurate	11
Art. 22 - Controversie - Arbitrato irrituale	11
Art. 23 - Rinuncia al diritto di surrogazione	12
Art. 24 - Responsabilità del Contraente	12
Art 25 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	12

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 · 40128 Bologna (Italia) - unipoisaiassicurazioni@pec unipoliti - tel. +39 0515077111 - fax. +39 0517096584 Capitale sociale i v. Euro 2.031 456.338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione eriassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com · www.unipolsai.it



Art. 26 - Pagamento del premio	. 12
Art. 27 - Modifiche dell'assicurazione	. 13
Art. 28 - Aggravamento del rischio	. 13
Art. 29 - Diminuzione del rischio	. 13
Art. 30 - Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro	. 13
Art. 31 - Modalítà per la corresponsione degli indennizzì	. 13
Art. 32 - Oneri fiscali	. 13
Art. 33 - Foro competente	. 13
Art. 34 - Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge	. 13
Art. 35 - Rinvio alle norme di legge	. 14

UnipolSal Assicurazioni S.p.A.





### Definizioni

### Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

### Assicurazione

Il contratto di assicurazione

#### Rroker

Marsh S.p.A. – Viale Bodio, 33 – 20158 Milano

### Contraente

UISP - Unione Italiana Sport per Tutti

### Day Hospital

La degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura

### Franchigia

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico dell'Assicurato

#### Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

# Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca iesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente

### Istituto di cura

Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera

# Invalidità Permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta

#### Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

#### Premio

La somma dovuta alla Società

# Ricovero

La degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura

UnipotSal Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolisaiassicurazioni@pecunipolit - tel. +39 051 5077III - fax +39 051 7096584 Capitale sociale Lv. Euro 2.031 456 338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e.P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p. A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.



### Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro

#### Scoperto


Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

# Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

### Società

Compagnia di Assicurazione







Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che dovessero subire i partecipanti/accompagnatori ai Centri Estivi organizzati dalla Contraente o da associazioni affiliate alla stessa.

La garanzia vale per qualsiasi attività svolta all'interno e all'esterno del Centro Estivo purché, se all'esterno, con la presenza di un accompagnatore.

### Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;

- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;

- l'annegamento;

- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;

- la folgorazione;

- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;

- quelli sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;

- quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

- quelli conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa;

- l'avvelenamento del sangue e infezione, escluso il virus H.I.V., sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.

### Art. 2 - Durata della Convenzione

La durata della Convenzione è pattuita dal 31 ottobre 2017 al 31 ottobre 2018 e poi annuale con tacito rinnovo in mancanza di disdetta entro 30 gg dalla scadenza.

### Art. 3 - Clausola Broker

La Contraente dichiara di affidare, per l'interra durata della Convenzione, comprese proroghe o rinnovi, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente Convenzione alla Marsh S.p.A. Viale Bodio, 33 – 20158 Milano.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (Codice delle Assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo da riconoscere al broker incaricato dalla Contraente.

# Art. 4 - Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari

In deroga agli artt. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### Art. 5 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipoisaíassicurazioni@pecunipolit - tel. +39 051 507/111 - fax. +39 051 7096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031 456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e PTVA 00818570012 - R.E.A. 511459 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e nassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046



- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisisti per il rinnovo;
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio);
- d) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, hockey, rafting, canoa fluviale, rugby, football americano, paracadutismo e sports aerei in genere;
- e) dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- h) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- i) di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata;
- 1) da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica;
- m) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- n) direttamente o indirettamente da contaminazione biologica e/o chimica e a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere.

### Sono altresì escluse:

- o) le emie, salvo le emie traumatiche e le emie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:
- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all'Art. 24 Controversie Arbitrato irrituale.
- p) le Forze Armate, sia nella globalità che per l'attività professionale dei singoli, fatta eccezione per i singoli appartenenti al Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato.
- q) gli equipaggi aerei;
- r) le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortunio.

# Art. 6 - Persone non assicurabili

La Società presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetta da: alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal testo H.I.V., sindrome di immunodeficienza acquisita, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo.

# Art. 7 - Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.

# Art. 8 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsai assicurazioni@pecunipol.it - tel. +39 051507711 - fax +39 0517096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA.00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e russicurazione Sez. Lai n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046



#### Art. 9 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 9 - Invalidità Permanente, delle presenti Norme, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità

# Art. 10 - Morte

preesistente.

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

### Art. 11 - Invalidità Permanente

L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

### Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità

	Percentuali	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	1	5
Sordità completa bilaterale	6	0
Perdita della facoltà visiva di un occhio	3	5
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	4	0
Stenosi nasale assoluta unilaterale	1	8
Stenosi nasale assoluta bilaterale	1	8
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	1	1
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	3	0
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	2	5

UnipolSal Assicurazioni S.p.A.

waw unipolsal com - www.unipolsal.it



Sede Legale: via Stalingrado, 45-40128 Bologra (Italia) - unipoisaiassicurazioni@péc.umpol.it - tel +39 051 507/111 - fax +39 051 7096584 Capitale sociale i v. Euro 2.031 456.338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipoi Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipoi iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046



Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	1	5
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento	5	5
del braccio		
Perdita del braccio		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	65 55	
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28 23	
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	1	2
Perdita totale dell'anulare	8	3
Perdita totale del mignolo	1	2
Perdita della falange ungueale del pollice	15   12	
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	;
Perdita della falange ungueale dell'anulare		}
Perdita della falange ungueale del mignolo	<u> </u>	5
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11 9	
Perdita delle ultime due falangi del medio	8	3
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6	5
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8	}
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta	8	0
che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	6	5
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia	5	5
possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	<i>J</i>	J
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	5	0
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	1	6
Perdita totale del solo alluce	7	
Perdita di ogni altro dito di un piede: non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato:		3

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolisaiassicurazioni@pecunipol.it - tel. +39 051507711 - fax +39 0517096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031456, 338.00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511459 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. Lalin. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo alin. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.cit



ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

# Art. 12 - Franchigia Assoluta del 5% per il caso di Invalidità Permanente

Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.

Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

# Art. 13 - Rimborso Spese Mediche da infortunio

La Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato, con uno scoperto del 20%, le spese di carattere sanitario conseguenti ad infortunio sostenute dall'Assicurato:

- in caso di ricovero per:
  - accertamenti diagnostici;
  - tickets e onorari medici prima del ricovero;
  - degenza in Istituto di cura per assistenza medica, infermieristica;
  - rette di degenza;
  - medicinali e terapie varie;
  - esami;
  - onorari della equipe che effettua l'intervento chirurgico;
  - diritti di sala operatoria;
  - materiale d'intervento (ivi comprese le endoprotesi);
- · dopo il ricovero o se non vi è stato ricovero, per:
  - analisi;
  - accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
  - tickets:
  - visite mediche specialistiche;
  - cure, medicinali;
  - assistenza infermieristica;
  - interventi chirurgici ambulatoriali;
  - applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
  - noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle;
  - presidi ortopedici;
  - trattamenti fisioterapici e rieducativi;
  - protesi oculari esclusi gli occhiali.

### Art. 14 - Spese odontotecniche

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese odontotecniche rese necessarie da infortunio ma limitatamente alla prima protesi sempreché applicata entro due anni dal giorno dell'infortunio e nel limite massimo di € 500,00.

## Art. 15 - Indennità da ricovero

La Società corrisponde all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, una diaria giornaliera di € 25,00 per un massimo di 365 giorni, in caso di ricovero in Istituto di cura determinato da infortunio.

UnipolSal Assicurazioni 5.p.A.

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologne (Italia) - unipolsalassicurazioni (Specunipol It - tel. + 39 051 507/III - fax + 39 051 7096584 Capitale sociale Iv. Euro 2.031 456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e PTVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Sociatà soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. Lafin. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipoliscritto all'Albo delle sociatà capogruppo al n. 0.46



Qualora il ricovero venga effettuato in regime di degenza diurna ("Day Hospital"), la diaria di degenza verrà corrisposta in ragione del 50% della somma assicurata per un massimo di 200 giorni.

#### Art. 16 - Rischio in itinere

(valido esclusivamente per i Partecipanti a Centri Estivi "senza Pernottamento")

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione al Centro Estivo e viceversa entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle attività del Centro Estivo ad un'ora dopo la fine delle attività medesime, effettuato a piedi o con ordinari mezzi di locomozione (esclusi ciclomotori e motocicli), salvo il caso che esista un terzo responsabile che provveda alla liquidazione del danno.

Art. 17 - Acquisto lenti per danno oculare

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato pari ad € 500,00 le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, rese necessarie da danno oculare e sempre che la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio stesso.

Art. 18 - Spese funerarie

La Società rimborsa agli aventi diritto, nei limiti del capitale assicurato pari ad € 500,00, le spese funerarie sostenute in caso di infortunio mortale dell'Assicurato.

Art. 19 - Spese per il trasporto della salma

La Società în caso în infortunio mortale dell'Assicurato avvenuto in un paese straniero (esclusi la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) rimborsa agli aventi diritto, nei limiti del capitale assicurato pari a € 500,00, le spese per il rimpatrio della salma.

Art. 20 - Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofici

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 4.000.000,00.

Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

#### Art. 21 - Precisazioni sulle persone assicurate

Il Contraente è esonerato:

- dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato quanto disposto dall'Art. 7 - Criteri di indennizzabilità - delle Condizioni Generali di Assicurazione

- dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

### Art. 22 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 7 - Criteri di indennizzabilità - sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45-40128 Bologna (Italia) - unipolsalassicurazioni@pec.unipol.it-tel. +39 051507711 - fax +39 0517096584 Capitale sociale i v. Euro 2.031456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di cirezione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046



Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

# Art. 23 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio, ad esclusione degli infortuni derivanti da circolazione su strada.

# Art. 24 - Responsabilità del Contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'Art. 8 - Morte - delle Condizioni generali di Assicurazione (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidette beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in esse soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

# Art. 25 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

### Art. 26 - Pagamento del premio

Per attivare la presente copertura la Società organizzatrice (Comitato territoriale, Regionale, Uisp Nazionale, Associazione, Società Sportiva, Circolo aderente) del centro estivo dovrà acquistarla mediante piattaforma web del Broker e inviare allo stesso il modulo di richiesta copertura, generato automaticamente dalla piattaforma, compilato e sottoscritto, insieme alla conferma di avvenuto pagamento almeno 48 ore prima dell'apertura del centro estivo.

L'elenco degli assicurati deve essere inviato al Broker entro la fine del primo giorno dell'inizio dell'attività del centro estivo.

Il premio dovuto per ogni assicurato per ogni settimana di partecipazione al centro estivo è pari a € 2,40 senza pernottamento e € 3,20 con pernottamento.

UnipotSal Assicurazioni 5.p.A.

www.unipotsal.com - www.unipotsal.it



Sede Legale: via Stalingrado, 45-40128 Bologna (Italia) - unipolsa/assicurazion:@pec.unipol.it-tel. +39 051 507/11 - fax +39 051 7096584 Capitale sociale I v. Euro 2.031 456.338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicur azione Sez. I al n. 1.00006 e l'acente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046



Dopo il termine della stagione estiva il Broker si impegna ad inviare alla Società a mezzo file Excel il riepilogo di tutte le coperture assicurative pervenute ed acquistate dalle singole associazioni. Contestualmente il Broker provvederà a trasmettere il relativo premio alla Società.

### Art. 27 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

# Art. 28 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

### Art. 29 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

# Art. 30 - Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

### Art. 31 - Modalità per la corresponsione degli indennizzi

La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a guarigione avvenuta, previa presentazione alla Società dei documenti giustificativi in originale, debitamente quietanzati (tickets, notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale e/o clinica, spese di trasporto, ecc.). Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia ed in valuta italiana al cambio medio desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

Qualora l'Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente polizza da parte di altri enti (Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di Assicurazioni), la presente assicurazione assumerà carattere integrativo, per cui la Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale differenza dagli stessi non rimborsata.

#### Art. 32 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 33 - Foro competente

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.

### Art. 34 - Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge

Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.

UnipolSal Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsalassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 507711) - fax +39 051 7096584 Capitale sociale i v. Euro 2.031456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. Fal n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046



Art. 35 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

# GARANZIE E PREMI

GARANZIE	CAPITALI	NOTE
MORTE	€ 50.000,00	
I.P.	€ 75.000,00	FRANCHIGIA 5%
RIMBORSO SPESE MEDICHE	€5.000,00	SCOPERTO 20%
SPESE ODONTOTECNICHE	€ 500,00	
INDENNITA' DA RICOVERO	€ 25,00	
DAYHOSPITAL	€ 12,50	
ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE	€ 500,00	
SPESE FUNERARIE	€ 500,00	
SPESE TRASPORTO SALMA	€ 500,00	

PREMIO SETTIMANALE A PERSONA		
SENZA PERNOTTAMENTO:	€ 2,40 A PERSONA	
CON PERNOTTAMENTO:	€3,20 A PERSONA	

PREMIO SETTIMA	NALE A PERSONA
SENZA PERN	IOTTAMENTO
N.SETTIMANE	PREMIO A PERSONA
1	€2,40
2	€ 4,80
3	€7,20
4	€9,60
5	€ 12,00
6	€ 14,40
7	€ 16,80
8	€ 19,20
9	€ 21,60
10	€ 24,00
11	€ 26,40
12	√AN € 28,80

PREMIO SETTIM	PREMIO SETTIMANALE A PERSONA		
CON PERNOTTAMENTO			
N.SETTIMANE	PREMIO A PERSONA		
1	€ 3,20		
2	€ 6,40		
3	€ 9,60		
4	€ 12,80		
5	€ 16,00		
6	€ 19,20		
7	€22,40		
8	€ 25,60		
9	€ 28,80		
10	€ 32,00		
11	€ 35,20		
12	€ 38,40		

LA CONTRAENTE

U. I. S. p. TO Direction of State Of St

UNIPOLSAL ASSICURAZIONI SPA

Unipol

Sede Les de Vla Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unicolsalassicurazioni@pecunipolit - tel. +39 051507711 - fax +39 0517096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031456 338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'Albo imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al. n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046